



# LAVORO Euroconference

**Edizione di venerdì 21 febbraio 2025**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Dimissioni per fatti concludenti: riflessi sulla NASpl e compilazione UniEmens**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Creatori di contenuti digitali: profili previdenziali**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Revisione modalità di determinazione Isee: decreto in Gazzetta**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Licenziamento nel periodo di formazione dell'apprendistato: inapplicabile la disciplina del licenziamento ante tempus**  
di Redazione

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**La nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela alla luce del D.Lgs. 192/2024**  
di MpO & partners

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Dimissioni per fatti concludenti: riflessi sulla NASpl e compilazione UniEmens***

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025](#), ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, disciplinata dall'articolo 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'articolo 19, L. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall'articolo 3, D.Lgs. 22/2015.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui sopra si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall'articolo 2, comma 31, L. 92/2012, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpl.

Infine, a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della L. 203/2024, le interruzioni del rapporto di lavoro per fatti concludenti devono essere esposte all'interno del flusso UniEmens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> **"1Y"**, avente il significato di: "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

**Corso per dipendenti**

# **Costo del lavoro: calcolo e agevolazioni**

**Scopri di più**

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Creatori di contenuti digitali: profili previdenziali***di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 44 del 19 febbraio 2025](#), ha illustrato i criteri generali di riferimento per l'individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (DCC) e dei conseguenti obblighi contributivi ai medesimi afferenti.

La circolare offre indicazioni per la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni, al fine di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all'economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati; essa descrive le caratteristiche distintive dell'attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Particolare attenzione è riservata alla figura del creator, che comprende *influencer, youtuber, streamer, podcaster e pro gamer*, con l'intento di fornire un quadro flessibile e comprensibile, che possa evolvere con il settore. La circolare non intende creare un elenco rigido di figure professionali, ma piuttosto stabilire principi comuni per inquadrare le diverse attività.

La parte centrale del documento si concentra sulla disciplina previdenziale applicabile, affrontando l'inquadramento giuridico di queste professioni in mancanza di normative specifiche. L'Istituto utilizza criteri già esistenti per definire il regime previdenziale appropriato, esaminando variabili chiave come le modalità di attività e l'organizzazione del lavoro.

**Convegno di aggiornamento****Pensioni: novità 2025 in materia previdenziale****Scopri di più**

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Revisione modalità di determinazione Isee: decreto in Gazzetta***di **Redazione**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 il [D.P.C.M. 13 del 14 gennaio 2025](#), con le modifiche al regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

**Seminario** di specializzazione**Gestione del rapporto di lavoro nel settore agricolo**

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Licenziamento nel periodo di formazione dell'apprendistato:  
inapplicabile la disciplina del licenziamento ante tempus***di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33547, ha deciso che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118, cod. civ., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento *ante tempus* nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

**nuova uscita!**

**Libri ed eBook**  
**Il potere disciplinare del datore di lavoro privato**  
**scopri di più >**



## ***La nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela alla luce del D.Lgs. 192/2024***

di **MpO & partners**

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il panorama fiscale per i professionisti cambia radicalmente. Una delle novità più rilevanti riguarda la nuova disciplina sulla deducibilità del costo di acquisizione della clientela, che ha subito un'importante trasformazione.

### **La deducibilità prima della riforma**

Fino ad oggi, i costi di acquisizione della clientela erano deducibili seguendo il principio di cassa, cioè in base ai pagamenti che venivano effettivamente effettuati in ciascun periodo d'imposta.

Ad esempio:

- Se il prezzo di acquisto della clientela veniva interamente pagato al momento del *closing* (ipotesi scolastica ma utile ai fini dell'esempio) era possibile dedurre interamente tale costo nel periodo d'imposta in cui era stato sostenuto.
- In caso, invece, di pagamento dilazionato, la deduzione corrispondeva alle rate effettivamente pagate al cedente, quanto ad importi e scadenze.

### **La deducibilità a seguito della riforma**

Il nuovo articolo 54-sexies supera il principio di cassa, introducendo il criterio dell'ammortamento del costo: *“Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo”*.

Questo significa che il costo complessivo sostenuto per l'acquisizione della clientela dovrà essere ripartito in 5 quote annuali costanti, indipendentemente dalle effettive modalità di pagamento del prezzo negoziate tra le parti.

### Un esempio pratico

Consideriamo una tipica (in termini di dilazione dei pagamenti) operazione di cessione studio commercialista seguita da MpO & Partners:

- Prezzo di acquisizione: 300.000 euro.
- Modalità di pagamento: 30% al *closing* (90.000 euro) + 12 rate trimestrali da 17.500 euro, con prima rata dal 6° mese dopo il *closing*.
- *Closing* a giugno.

Di seguito anche una tabella riepilogativa.

#### Deducibilità pre-riforma:

- Nel primo anno era possibile già dedurre il 36% del prezzo, ovvero 107.500 euro (90.000 euro di acconto + la prima rata trimestrale da 17.500 euro).
- Nei successivi 2 anni la deduzione era pari al 23% del prezzo, o 70.000 euro (4 rate trimestrali in ciascun anno).
- L'ultimo anno di pagamenti, il quarto, la deduzione era pari al 18%, o 52.500 (le ultime 3 rate trimestrali).

[continua a leggere...](#)

+++  
+++  
+++

**CEDI IL TUO STUDIO PROFESSIONALE CON MPO**

+++  
+++  
+++